



**TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Monica Velletti ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13875/2015 promossa da:

-----, nato in Nigeria il -----, rappresentato e difeso dall'Avv. -----, con elezione di domicilio presso il suo studio in -----, come da procura rilasciata in atti;

RICORRENTE

Contro

MINISTERO DELL'INTERNO - Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, in persona del Presidente pro-tempore

RESISTENTE

E

con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma

OGGETTO: riconoscimento della protezione internazionale.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.5.2016, ha emesso la seguente

ORDINANZA

letti gli atti e i documenti di causa, osserva che:

con ricorso depositato il giorno 3.3.2015, -----, nato in Nigeria, il -----, cittadino della Nigeria, deducendo che la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma aveva con pronuncia del 11.11.2013, notificata il 27.1.2014, rigettato la sua domanda principale di riconoscimento dello status di rifugiato, disponendo la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, ha chiesto in via preliminare la rimessione in termini per la proposizione del ricorso stante la mancata traduzione in lingua conosciuta dal ricorrente del verbale di notifica del provvedimento,

e nel merito, in via principale il riconoscimento, della protezione internazionale nella forma dello status di rifugiato o in via subordinata della protezione sussidiaria;

comunicato il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza alla Commissione Territoriale di Roma ed al P.M., nessuno è comparso per la Commissione Territoriale;

preliminarmente deve ritenersi che il ricorso è stato ritualmente introdotto anche se proposto oltre i termini previsti dall'art. 35 del d.lgs. n. 25 del 2008, in quanto la mancata traduzione del provvedimento di relata di notifica, redatto nella sola lingua italiana, può giustificare la rimessione in termini del ricorrente;

nel merito la domanda principale del ricorrente deve ritenersi fondata;

il ricorrente afferma di aver lasciato il paese di origine per aver subito discriminazioni ed isolamento in quanto affetto da albinismo e di aver subito un tentativo di rapimento oltre a temere il ritorno in Nigeria perché musulmano, essendo originario di un area del paese a maggioranza cattolica;

la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma ha rigettato l'istanza principale proposta dall'odierno ricorrente rilevando, nella motivazione della decisione, che i fatti riferiti non rientrerebbero nelle previsioni di cui alla Convenzione di Ginevra sullo Status di rifugiato;

in ordine alla richiesta principale, volta al riconoscimento dello status di rifugiato occorre ricordare che l'art.1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con l. 24.7.1954 n. 722, definisce rifugiato chi, temendo con ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza ad un determinato gruppo sociale ha dovuto lasciare il proprio paese e non può per tali motivi farvi rientro. Definizione questa dalla quale si evince, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, che la generica gravità della situazione politico economica del paese di origine del richiedente, così come la mancanza dell'esercizio delle libertà democratiche non sono di per sé sufficienti a costituire i presupposti per il riconoscimento dello status reclamato, essendo invece necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona (cfr. per tutte Cons. Stato IV, 18.3.1999 n.291). Puntuale riscontro dell'esattezza della suddetta interpretazione si ricava del resto dal d.lgs. 19.11.2007 n.251 relativo all'attuazione della direttiva per l'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, il cui art.3, nel dettare i criteri di valutazione delle norme di protezione internazionale, impone al richiedente di specificare, oltre a tutti i fatti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, altresì la situazione individuale e le circostanze personali, dalle quali desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;

dal momento che nessun elemento di prova è stato fornito a sostegno della domanda, l'unico dato sul quale fondare la presente decisione è costituito dalla credibilità e verosimiglianza del resoconto della propria vicenda reso dallo stesso ricorrente innanzi

alla Commissione Territoriale;

dalla lettura del verbale delle dichiarazioni rese nell'audizione personale si evince che i componenti della Commissione hanno notato il colore della pelle del ricorrente *"molto più chiaro rispetto a quello dei connazionali"* invitando il richiedente a riferire se avesse avuto problemi per tale stato nel paese di origine; il ricorrente ha così dichiarato: *"Se hai questo colore in Nigeria è difficile sposarsi. Se vai per strada, ti mettono in imbarazzo. Usano le persone con questo colore in Nigeria per i rituali, uccidono le persone, questa è la loro religione, li usano come sacrifici, per i soldi"*; il ricorrente ha inoltre dichiarato di essere stato aggredito molte volte a causa del colore della sua pelle, *"Un giorno sul bus, credo che nel bus ci fossero dei delinquenti, hanno fatto scendere tutti, a me in particolare mi hanno portato nel bosco ... volevano uccidermi, per un rituale, per prendere soldi,. Sono gang che prendono persone del mio colore della pelle e le vendono, allo scopo di fare sacrifici ... Stavo malissimo in Nigeria, in Libia era una via di mezzo, non ero discriminato per questo, ma qui in Italia è diverso, qui sto bene è perfetto, non sono mai stato discriminato, la gente qui mi accetta, scherzano con me, mi chiamano "biondo"*;

quanto dichiarato dal ricorrente trova pieno riscontro in fonti internazionale secondo le quali: *"L'Africa è anche il continente nel quali gli albinosi rischiano la vita più degli altri a causa di credenze tribali e superstizione. In Malawi è stato registrato un aumento delle aggressioni e attacchi contro le persone albine per mano bande organizzate o singoli individui per ricavarne parti da vendere come feticci utilizzati nella stregoneria. In Tanzania sono stati segnalati casi di rapimento, mutilazione e smembramento di persone albine e una ragazzina è stata uccisa per ricavare feticci."* rapporto dell'anno 2014-2015 sullo stato socio-politico dell'Africa redatto da Amnesty International (reperibile sul sito www.amnesty.it);

è appena il caso di ricordare che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice nazionale ai fini dell'accertamento della condizione ostativa prevista dall'art.698, comma primo, cod. proc. pen., può fondare la propria decisione in ordine all'esistenza di violazioni dei diritti umani nel Paese richiedente anche sulla base di documenti e rapporti elaborati da organizzazioni non governative (quali, ad es., "Amnesty International" e "Human Rights Watch"), la cui affidabilità sia generalmente riconosciuta sul piano internazionale (cfr. Cass. sent. n. 32685 dell'08/07/2010); tale orientamento, che deve intendersi esprimere un principio di ordine generale, trova, del resto, le proprie radici nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani che ormai da tempo riconosce la piena rilevanza ed utilizzabilità dei rapporti informativi redatti da organizzazioni internazionali impegnate nella tutela dei diritti umani (CEDU, 28 febbraio 2008, Saadi c. Italia);

la situazione sopra illustrata fa ritenere che il ricorrente appartiene ad un particolare gruppo sociale, appartenenza che ricorre quando i membri di un gruppo condividono una caratteristica innata, una fede, un'identità distinta nel paese di cui trattasi, che viene percepita come diversa dalla società e che li espone a discriminazioni e a grave rischio;

a causa dell'albinismo il ricorrente è esposto al grave rischio di subire persecuzioni e danni alla propria incolumità senza che possa essere protetto dalle autorità del Paese a ciò preposte;

ricorrono i presupposti, pertanto, per attribuire al ricorrente lo status di rifugiato previo annullamento del provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale in data 11.11.2013;

a norma dell'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (*"il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato"*) è corretto prescindere dalla pronuncia di condanna alle spese, in quanto questa verrebbe a cadere su un'amministrazione dello Stato, in favore di quest'ultimo;

P.Q.M.

visto l'art.702 bis c.p.c.

previo annullamento del provvedimento di diniego emesso dalla Commissione Territoriale di Roma in data 11.11.2013, riconosce a -----, nato in Nigeria il -----, lo status di rifugiato ai sensi degli artt. 7 ss. del D.Lgs n. 251/07;

dichiara compensate le spese di lite;

provvedimento immediatamente esecutivo.

Si comunichi

Così deciso in data 6 giugno 2016 dal TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA.

il Giudice
dott.ssa Monica Velletti